



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 13/10/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2015, n. 1687

Cont. n. 120/90/N-TO A.D.N. c/Regione Puglia. Corte di Cassazione. Controricorso in Cassazione avverso impugnazione sentenza n. 1875/2014 della Corte d'Appello di Bari, II Sez. Civile. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Martino Sportelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza del 14.10.2010, n. 19510, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione cassavano con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari (che si esprimeva con la Sent. 1875/2014 del 14 novembre 2014), la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Bari del 26.09.2004, nella parte in cui dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione depositata il 16.06.2006, dai sigg.ri A.D.N.O. (nelle more deceduto, con successiva costituzione nella fase di rinvio degli eredi P.A. e A.D.N.A.), A.D.N.G. ed A.D.N.A. avverso la sentenza del G.O.A. Tribunale di Bari del 14.09.1999 n. 360, emessa a termine di giudizio instaurato da tali parti nei confronti del Comune di Bari, del Genio Civile di Bari, della Regione Puglia e del Ministero dei Lavori Pubblici;

con atto notificato in data 31.03.2015, i sigg.ri A.P. e A.A.D.N., quali legittimi eredi del sig. O.A.D.N., nonché i sig.ri G.A.D.N. e A.A.D.N., proponevano ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 1875/2014, del 14 novembre 2014, emessa inter partes dalla Corte d'Appello di Bari, II Sezione Civile, nella causa di appello in sede di rinvio iscritta sub R.G. n. 1802/2010. I ricorrenti affidavano il proprio gravame alla esposizione dei seguenti motivi:

- 1) art. 360 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - malgoverno delle C.T.U. rese nel corso degli anni;
- 2) art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - illogica equiparazione della misura della indennità dovuta a seguito di esproprio legittimo al danno da esproprio illegittimo - questione di legittimità costituzionale;
- 3) art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - mancata applicazione della rivalutazione all'indennità di occupazione legittima;
- 4) art. 360 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - mancata pronuncia sulla questione relativa all'illegittimità del prelievo fiscale sulle somme riconosciute agli espropriati.

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di costituirsi nel predetto giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di eccepire l'inammissibilità ed infondatezza di ciascun motivo del ricorso avversario, così invocando la conferma della sentenza impugnata;

all'uopo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio

provvedimento urgente del 29.04.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Martino Sportelli, del foro di Bari, già officiato nei precedenti gradi di giudizio, al fine di proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 10.791,14 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: INDETERMINABILE SETTORE DI SPESA: Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad € 10.791,14 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 8.505,00 per compenso professionale, € 340,20 per CPA, € 1.945,94 per IVA) sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Martino Sportelli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.237,34 comprensivo di IVA e CPA.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Martino Sportelli del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio

finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
